



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

---

## ALLEGATO "B"

---

### ACCORDO SOSTITUTIVO TIPO

### PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

LA SOCIETÀ DI CORSE \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura, a valere a tutti gli effetti di legge

tra

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20, di seguito indicato come "Ministero", C.F. 97099470581, che interviene nel presente atto nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di dirigente dell'Ufficio PQAI VIII della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica,

giusta delega di cui all'art. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero,

e

**la Società**

con sede legale in \_\_\_\_\_

P IVA \_\_\_\_\_; PEC \_\_\_\_\_

in qualità di Società titolare della gestione dell'**ippodromo di**

(di seguito, per brevità, anche solo "Società") domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede legale

in persona del rappresentante legale \_\_\_\_\_

(Ministero e la Società sono, in seguito, congiuntamente denominate le “**Parti**” e, ciascuna di esse, una “**Parte**”)

## PREMESSO

- che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999, recante “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, l’UNIRE, ora Ministero, contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi;
- che il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme “per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, all’art. 12, comma 2, lett. d), annovera, tra le finalità dell’UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all’organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna della scommesse;
- che con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701 sono stati previsti i criteri per la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle società di corse
- che con D.D. 23 settembre 2020 prot. 9166497, è stata adottata la metodologia di determinazione della sovvenzione annuale destinate alle società di corse, in attuazione del citato D.M. 4701/2020;
- che l’attività di organizzazione delle corse si svolge con riferimento all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre), e che, stante i rapporti in essere, è necessario assicurare l’erogazione di risorse alle società di corse;
- che con D.D. 23 settembre 2020 prot. 9166497 è stata determinata la sovvenzione per l’anno \_\_\_\_\_;

## CONSIDERATO

- che il calendario per le corse per l’anno \_\_\_\_20\_\_ è stato adottato con i Decreti n. \_\_\_\_\_;
- che le società di corse per l’anno \_\_\_\_\_ sono state riconosciute con D.D. 21818 del 24 aprile 2020 e ss.mm.ii.;
- che è possibile addivenire alla sottoscrizione, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse, di un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che le risorse destinate al pagamento delle sovvenzioni sono quelle assegnate sul **capitolo di bilancio 2297, pg 2**, dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anno finanziario \_\_\_\_\_;
- che lo stanziamento ordinario di bilancio per l’esercizio (n) \_\_\_\_\_ è pari a \_\_\_\_\_ e che le previsioni di competenza e cassa per il **suddetto esercizio** sono pari \_\_\_\_\_;
- che lo stanziamento ordinario di bilancio per l’esercizio (n+1) è pari a \_\_\_\_\_;
- che le risorse conseguenti all’erogazione degli importi oggetto del presente accordo saranno imputate alle annualità (n) e (n+1);

## CONSIDERATO CHE:

- con parere espresso in data 10 dicembre 2014 n. 03951, il Consiglio di Stato ha qualificato il rapporto tra il Ministero e le Società di corse in termini di “accordo sostitutivo nell’ambito della disciplina di

cui all'art.11 della legge 241 del 1990", configurando altresì le erogazioni economiche in favore delle Società medesime in termini di "sovvenzione";

- con parere espresso in data 24 ottobre 2017 n. 77337 il Consiglio di Stato ha confermato in toto le conclusioni raggiunte nel precedente parere, sulla questione in oggetto, precisando che il termine "sovvenzione", è da intendersi "non nel senso generico di contributo o finanziamento di un'attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di un'attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a., e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica."
- con nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 l'Agenzia delle entrate si è espressa in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle Società di corse, manifestando l'avviso secondo cui dette erogazioni assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate e domiciliate stipulano e convengono quanto segue.

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene redatto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 241/1990 e in attuazione del D.M. 6 maggio 2020, n. 4701 e successivi decreti attuativi.
2. Oggetto del presente **accordo sostitutivo** è la regolamentazione delle attività di organizzazione delle corse a fronte delle quali il Ministero provvede alla erogazione finanziaria della sovvenzione, volta a contribuire alla gestione degli impianti dell'ippodromo condotto dalla società, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse, subordinatamente allo svolgimento dell'attività di corsa secondo il calendario programmatico delle corse nel rispetto delle vigenti previsioni normative e regolamentari.
3. L'erogazione della sovvenzione è a valere per l'anno \_\_\_\_\_ in favore delle Società di corse riconosciute, titolari di ippodromi a cui sono assegnate giornate di corse nel calendario nazionale; essa è disciplinata alle condizioni contrattuali di cui al presente accordo ed è da riferirsi all'attività di organizzazione di corse svolte dal 01 gennaio \_\_\_\_ al 31 dicembre \_\_\_\_\_.
4. Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento delle Società di Corse per l'anno \_\_\_\_ sono pari a € \_\_\_\_\_,00 ed esse sono così ripartite (gli importi indicati nel prosieguo sono sempre da considerarsi al lordo dell'IVA):
  - impianti utilizzati per la disciplina di trotto (60% +/- 5%);
  - impianti utilizzati per la disciplina di galoppo (40% +/- 5%).
5. L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni degli importi di cui al comma 4 in ragione di eventuali variazioni di bilancio in positivo o negativo.

#### **Art. 2**

##### **Determinazione della sovvenzione**

1. La Società, in qualità di gestore dell'ippodromo di \_\_\_\_\_ con il presente atto accetta espressamente che il finanziamento dei servizi resi per lo svolgimento dell'attività di organizzazione delle corse svolta nel periodo 1° gennaio \_\_\_\_\_ - 31 dicembre \_\_\_\_\_ avvenga secondo i criteri dei richiamati decreti in premessa e le modalità del presente accordo.
2. La sovvenzione complessiva destinata alla Società è pari a € \_\_\_\_\_,00; ed è stata determinata dalla sommatoria dei valori relativi ai seguenti ambiti di attività:
  - a) Impianti e miglioramento impianti;

- b) Organizzazione corse;
  - c) Riprese televisive.
3. La sovvenzione è stata determinata con l'adozione delle metodologie adottate nell'allegato A di cui al Decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. \_\_\_\_\_
  4. Nelle ipotesi di interruzione dell'attività di corse assegnata, la sovvenzione impianti è parametrata alla durata effettiva del periodo di attività o al numero e alla qualità delle corse effettuate su quelle assegnate; nelle ipotesi di sospensione dell'attività stessa la sovvenzione impianti è parimenti ridotta.
  5. L'Amministrazione si impegna a riconoscere alla Società ulteriori erogazioni, sotto forma di incremento proporzionale dell'importo del valore della sovvenzione nell'ipotesi in cui, nel corso di esercizio, intervengano variazioni in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo 2297 PG 2.
  6. La Società non potrà vantare alcun diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti della sovvenzione dell'anno di riferimento anche nell'eventualità di modifiche all'ippodromo o agli impianti in esso contenuti, quando validate dall'amministrazione nell'anno corrente.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi contrattuali**

1. La Società si impegna alla organizzazione delle corse nel rispetto del calendario assegnato e alla manutenzione dell'impianto nel rispetto dei vigenti regolamenti tecnici.
2. Sono a carico della Società tutte le spese, gli oneri e i rischi agli stessi relativi e/o connessi agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle attività di organizzazione delle corse di cui al comma 1 e del presente comma 2; in particolare la Società ha l'obbligo di:
  - a) sottoscrizione della fideiussione in favore del Ministero pari al **10%** dell'ammontare della sovvenzione;
  - b) rispettare le disposizioni del Ministero circa la programmazione annuale delle riunioni di corse;
  - c) osservare e far osservare i Regolamenti delle corse nonché le disposizioni emanate dal Ministero in materia di organizzazione delle corse, cooperando attivamente alle attività di ottimizzazione dell'acquisizione e trasmissione dei dati personali e amministrativi inerenti gli operatori ippici, soprattutto stranieri, al fine di diminuire le ricorrenti difficoltà tecniche di pagamento a causa di dati errati o assenti nel sistema informatico;
  - d) assicurare, in relazione alle corse in svolgimento presso l'ippodromo, l'accettazione delle scommesse sul campo;
  - e) a partire dall'annualità 2021, destinare il 4% del valore della sovvenzione globale assegnata, IVA compresa al miglioramento degli impianti dell'ippodromo ovvero all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 06 maggio 2020 n. 4701; tale valore è pari all'1% per il solo anno 2020;
  - f) non modificare, senza il preventivo consenso del Ministero, aree dell'ippodromo o ad esso inerenti specificamente destinate all'attività ippica come previsto dal presente accordo e risultanti dalle planimetrie e descrizioni analitiche agli atti dell'Amministrazione e dalla stessa validate. In nessun caso le aree e gli immobili del comprensorio potranno essere utilizzate per usi che possano in qualsiasi modo ledere e/o compromettere l'immagine del Ministero e/o dell'ippica in generale;
  - g) fornire al Ministero ogni supporto specificatamente finalizzato all'ordine pubblico, alla sicurezza, al contenimento del contagio da COVID-19 ed alla regolare gestione e svolgimento delle corse, ivi compresi il controllo degli accessi e delle presenze in determinate aree degli ippodromi, anche

attraverso controlli di natura telematica adeguati alle dimensioni dell'ippodromo, osservando le prescrizioni e le direttive emanate dal Ministero o altre Autorità governative ai tali fini;

- h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'ippodromo e dei relativi impianti, servizi ed attrezzature, nonché agli aggiornamenti tecnici necessari, in modo da assicurare la piena efficienza e funzionalità tecnica degli impianti e servizi, l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e di igiene e le condizioni statiche di conservazione e di decoro delle altre parti dell'ippodromo anche per assicurare immagini tv di qualità;
- i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e prestatori d'opera, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, assicurando l'osservanza degli obblighi previdenziali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- j) comunicare al Ministero ogni variazione della forma societaria, nonché l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e/o il recesso di quelli presenti alla data di sottoscrizione del presente atto.

#### Art. 4

##### Attività di ripresa televisiva delle corse e diritti di immagine

1. La Società è tenuta ad impiegare tutte le strutture - tecniche ed immobiliari - e le risorse umane necessarie al corretto espletamento del servizio di ripresa delle immagini televisive delle corse adeguandosi agli standard tecnici indicati nelle disposizioni tecniche emanate dal Ministero, in attuazione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169 (*finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse*).
2. Le Parti convengono che la gestione delle riprese televisive avvenga secondo le disposizioni espresse nelle seguenti determinazioni ex -Unire, ed eventuali modifiche e integrazioni apportata dal Ministero:
  - a. Determinazione n. 4074 del 10 marzo 2006 recante la definizione del corrispettivo per le riprese televisive rimane valida per l'identificazione delle fasce e il livello economico ad esse riconosciute
  - b. Determinazione n. 106 del 7 settembre 2006 (Standard e prescrizioni tecniche per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle corse), è integrata e/o sostituita per l'anno 2019 dall'allegato A in quelle parti con cui sono disposti ed aggiornati i requisiti tecnici per elevare la qualità delle immagini.
3. Restano confermate, in funzione di determinate caratteristiche tecniche, le usuali quattro fasce di qualità per gli ippodromi (sufficiente, media, alta e di eccellenza), in relazione alle quali sono confermate le attribuzioni di valore, per ogni giornata di corse, come dalla determinazione del Segretario Generale n.4074 del 10/03/2006, da intendersi ricomprese nella somma riconosciuta dall'articolo 2 del presente accordo:

a) fascia sufficiente	1200,00 € + IVA
b) fascia media	2750,00 € + IVA
c) fascia alta	3900,00 € + IVA
d) fascia di eccellenza	4500,00 € + IVA
4. La fascia di appartenenza della Società per l'anno \_\_\_\_ corrisponde alla **Fascia** \_\_\_\_\_. La società garantisce il mantenimento del livello qualitativo o fascia per la quale nell'anno precedente il corrente esercizio ha percepito la sovvenzione. In caso di mancato mantenimento del livello qualitativo o passaggio ad una fascia inferiore accertato dalla specifica Commissione ministeriale

preposta alla valutazione delle immagini TV trasmesse dalle Società di corse si procederà alla riduzione del corrispettivo.

5. Laddove la specifica Commissione di valutazione della qualità delle riprese televisive ravvisa la non appartenenza alla fascia di riferimento utilizzata per la determinazione della sovvenzione, sarà apportata una decurtazione, per giornata di corsa, pari alla differenza tra la remunerazione della fascia utilizzata e la fascia riconosciuta.
6. Le sopravvenienze derivanti dall'applicazione delle predette decurtazioni possono essere destinate alla valorizzazione di eventuali passaggi di fasce di qualità, di cui alla Determina Unire 106/2006, formalmente richiesti e documentati.
7. I diritti di immagine delle corse sono di esclusiva competenza del Ministero che potrà utilizzare non solo per la raccolta delle scommesse sul territorio nazionale ma anche per una cessione a titolo gratuita od onerosa, in relazione alle finalità stabilite e comunicate alla società.

#### **Art. 5**

##### **Istanza, fatturazione e pagamento**

1. A partire dall'anno 2021, la società inoltra istanza di erogazione della sovvenzione per l'anno di riferimento dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione del presente accordo. Nella istanza la società:
  - o chiede di essere ammessa alla sovvenzione prevista a norma dell'art. 2 del d.lgs n. 449/99 per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di corse al \_\_\_\_\_ (*indicare la disciplina*) presso l'ippodromo di \_\_\_\_\_
  - o dichiara di essere disponibile a realizzare l'attività organizzativa di corse nell'anno \_\_\_\_ secondo la programmazione stabilita dal Ministero;
  - o comunica che la propria attività di organizzazione di corse inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_;
  - o chiede l'erogazione di una anticipazione pari al \_\_\_\_ (max 40%), indicando i riferimenti bancari del **conto corrente dedicato** alla gestione della sovvenzione;
  - i. allega un documento informativo recante l'illustrazione dell'attività di organizzazione delle corse svolte dal 1 gennaio dell'esercizio di riferimento fino alla data di inoltro dell'istanza; della programmazione di attività socio-istituzionali in coerenza con le finalità di cui all'articolo 12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e, in particolare, con quelle specificate al comma 2, lettere e), i) ed l); dell'attività di spesa programmata per la realizzazione per il miglioramento degli impianti (interventi di ammodernamento, di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento delle strutture dell'ippodromo).
2. Il competente ufficio PQAI VIII, valutata l'istanza, comunica alla Società le tempistiche per l'emissione delle fatture elettroniche.
3. Il Ministero provvede alla redazione del decreto di impegno e liquidazione della sovvenzione- previa acquisizione della fideiussione - nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. una anticipazione non superiore al 40% al 31 marzo;
  - b. un saldo al 31 ottobre, se la società, a questa data, ha concluso l'attività di organizzazione delle corse; ovvero una seconda anticipazione al 31 ottobre, pari ad un massimo di dieci/dodicesimi della sovvenzione assegnata, al netto dell'anticipazione liquidata al 31 marzo se la società a questa data non ha concluso l'attività di organizzazione delle corse;
  - c. un saldo al 31 marzo, previa presentazione di fattura emessa dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento e non prima del 20 gennaio dell'esercizio successivo, se la società termina l'attività nel mese di dicembre.
4. Le fatture elettroniche di cui alla legge n. 244/2007 devono essere indirizzate all'Ufficio PQAI VIII identificato con codice univoco **WG8JOR**,
5. Al fine di rendere trasparenti e documentabili le operazioni finanziarie connesse alla sovvenzione, la Società, con riferimento al **conto corrente dedicato** sul quale intende ricevere i pagamenti, comunica

i dati riportati **nell'allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. La Società si impegna ad utilizzare strumenti di incasso e pagamento quali bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei ad assicurare comunque la trasparenza delle operazioni.

6. La società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine alle generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

#### **Art. 6**

##### **Cauzione/fidejussione**

1. A garanzia della corretta destinazione delle risorse erogate la Società si obbliga a prestare idonea fideiussione per un importo commisurato pari al **10%** del valore della sovvenzione totale assegnata IVA compresa.
2. La fideiussione deve contenere gli elementi minimi di cui all'**Allegato C**.
3. Alla scadenza del presente accordo, ovvero alla cessazione della sua efficacia, in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 10, comma 1, lett. a) e b), e comunque all'adempimento di tutte le obbligazioni ivi stabilite, il Ministero restituirà alla Società la cauzione non escussa.
4. In caso di riduzione, per qualunque causa della fideiussione, la stessa dovrà essere reintegrata nel termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta che verrà trasmessa in forma scritta dal Ministero.

#### **Art. 7**

##### **Verifiche, controlli, ispezioni**

1. Durante il periodo di vigenza del presente accordo il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulla Società, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto di finanziamento.
2. Il Ministero può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso presso l'ippodromo, al fine di verificare la correttezza della gestione tecnica ed amministrativa delle corse e degli impianti ed i livelli di servizio assicurati.
3. Per le esigenze di verifica del corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società il Ministero effettua controlli a campione disposti in qualsiasi momento su atti e documenti riferiti ai costi di esercizio sostenuti dagli ippodromi.
4. La Società è tenuta a prestare al Ministero tutta la collaborazione necessaria a consentire l'agevole espletamento delle attività di cui al presente articolo.

#### **Art.8**

##### **Sicurezza**

1. Le Società si impegna a garantire la sicurezza e la perfetta efficienza delle strutture dell'ippodromo, nonché la corrispondenza delle stesse ai parametri minimi di cui ai vigenti regolamenti tecnici.

#### **Art. 9**

##### **Risoluzione**

1. Il presente accordo è risolto di diritto in caso di revoca del provvedimento di riconoscimento della Società ai fini dello svolgimento dell'attività di organizzazione delle corse.
2. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC per porre fine all'inadempimento, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'accordo ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e di incamerare la cauzione.
3. In ogni caso, si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo PEC, il presente accordo nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata giudizialmente l'inidoneità della Società a gestire l'ippodromo;
  - b) nel caso di mancato reintegro, entro i termini stabiliti al precedente articolo 6, comma 4, della cauzione;
  - c) nel caso di esito positivo degli accertamenti antimafia ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m. recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13*".
4. In tali ipotesi, il Ministero potrà escutere definitivamente la cauzione, nonché potrà procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno, senz'altro revocando le eventuali giornate di corse assegnate e non ancora disputate e il relativo finanziamento.

#### **Art. 10**

#### **Recesso**

1. La Società si riserva il diritto di recedere dal presente accordo allorché ritenga di non poter più proseguire nell'attività di corse. L'efficacia del recesso è subordinata alla verifica del puntuale adempimento, da parte della Società, di tutti gli obblighi prescritti dal presente accordo sino alla data del recesso.
2. La volontà di recedere potrà essere manifestata, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Ministero a mezzo PEC.
3. Il Ministero ha diritto di recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC nei seguenti casi:
  - a) qualora venga revocata la delega all'esercizio delle scommesse al totalizzatore;
  - b) qualora avvengano rilevanti mutamenti del quadro normativo e/o regolamentare relativo ai compiti e/o alle competenze e/o alle attribuzioni del Ministero;
  - c) nel caso di mancato svolgimento anche di una sola giornata di corsa e/o delle relative operazioni, ad essa propedeutiche, per deliberata ed autonoma decisione della Società, nonché per fatti alla stessa imputabili e, comunque, con la sola ed esclusiva eccezione dei casi espressamente autorizzati dal Ministero, nonché dei casi in cui il mancato svolgimento delle corse ippiche sia dovuto a forza maggiore e/o a caso fortuito;
  - d) qualora la Società sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
  - e) qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati a misure previste dalla normativa contro la criminalità organizzata.
4. In caso di recesso del Ministero, la Società ha diritto al pagamento, decurtato dell'anticipazione ricevuta, delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il finanziamento e le condizioni previste nel relativo accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

## **Art. 11**

### **Sponsorizzazioni**

1. Salvo il rispetto dei vincoli eventualmente imposti da leggi e/o regolamenti, anche locali, la Società riconosce al Ministero il diritto di esporre nel 30% (trenta per cento) delle aree destinate a sponsorizzazione ed oggetto di riprese televisive la pubblicità di ditte, marchi e/o loghi dallo stesso Ministero indicati, senza alcun obbligo di corrispettivo, impegnandosi la medesima Società a fare tutto quanto necessario per permettere l'esercizio di detto diritto, restando inteso che le Parti manifestano i reciproci intenti di definire un piano per l'allocazione delle aree di reciproca competenza. In tale ambito, fermo restando l'onere della Società relativo alla disponibilità degli spazi e delle relative strutture, il Ministero sosterrà le spese eventualmente necessarie al fine di consentire la sponsorizzazione, quali materiali, stampa, pannelli ecc..
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, la sponsorizzazione delle corse è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero.

## **Art.12**

### **Sanzioni amministrative**

1. Nel caso di violazione, accertata secondo quanto di seguito precisato al comma 2, di uno degli obblighi di cui ai precedenti articoli, non imputabile al Ministero e/o a forza maggiore e/o a caso fortuito, il Ministero si riserva la facoltà di comminare una sanzione pecuniaria graduabile, a seconda della gravità dell'inadempimento medesimo, tra l'1% (uno per cento) e il 2% (due per cento) dell'ammontare del finanziamento impianti annuo.
2. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, dovranno essere contestati preventivamente dal Ministero alla Società, per iscritto, a mezzo PEC; la Società ha la facoltà di comunicare le proprie osservazioni e/o deduzioni al Ministero nel termine massimo di 20 (venti) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili secondo il motivato giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta da parte della Società o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società le sanzioni come sopra indicate.
3. Nel caso di più violazioni o di violazioni ripetute, accertate come sopra, non imputabili al Ministero e/o a forza maggiore e/ o a caso fortuito, l'importo dovuto a titolo di sanzione sarà determinato in ragione di una percentuale variabile - a seconda della gravità - tra il 3% (tre per cento) ed il 5% (cinque per cento) dell'ammontare del finanziamento annuo.
4. La Società con la sottoscrizione del presente accordo autorizza, sin da ora, la compensazione legale delle somme dovute dalla Società stessa a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 con le somme che il Ministero eroga a titolo di finanziamento per i servizi resi.
5. In caso di mancato pagamento delle sanzioni previste nel presente accordo, ove non fosse possibile procedere alla compensazione, il Ministero si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione versata dalla Società, di cui al successivo articolo 11.
6. In ogni caso, il Ministero potrà applicare alla Società di corse sanzioni sino a concorrenza, nella vigenza del presente accordo, della misura massima complessiva pari al 8% (otto per cento) dell'ammontare del finanziamento annuo salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e salva la risoluzione del presente accordo nel caso in cui tale limite venga raggiunto.

## **Art. 13**

### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Art.14**

### **Efficacia dell'accordo**

1. L'efficacia del presente accordo è condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte dell'organo competente ed all'esame positivo degli organi di controllo.

#### **Art. 15**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese del presente accordo, ad eccezione di quelli che fanno carico al Ministero per legge.

#### **Art. 16**

##### **Trattamento dei dati**

1. La Società si assoggetta al trattamento dei dati da parte del Ministero ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 (Codice della Privacy), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento U.E. 27 aprile 2016 n. 679, c.d. "GDPR", per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
2. Si comunica che tutte le informazioni dovute per legge dal Ministero sul trattamento dei dati sono reperibili all'indirizzo

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5911>

#### **Art. 17**

##### **Clausole finali**

1. Nessun accordo od intesa che modifichi od estenda il presente accordo sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente accordo e sia sottoscritto da tutte le Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
2. Qualora qualsiasi clausola del presente accordo dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente accordo, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Per il Ministero

\_\_\_\_\_

*(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)*

Per la Società

\_\_\_\_\_

*(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)*

#### **Elenco degli allegati**

Allegato A – Prospetto della sovvenzione assegnata

Allegato B – Dati relativi al conto corrente comunicati dalla società

Allegato C - Requisiti minimi della fideiussione

#### **Approvazione clausole vessatorie**

---

Il sottoscritto legale rappresentante della società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente accordo sostitutivo e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

*Art. 2- Determinazione della sovvenzione - Art. 3 – Obblighi contrattuali – Art. 5- Istanza, fatturazione e pagamento - Art. 7 - Verifiche, controlli, ispezioni - Art. 9 -Risoluzione – Art. 10 – Recesso – Art. 12 – Sanzioni amministrative - Art. 15 – Oneri fiscali e spese contrattuali.*

Roma, lì .....

Per il Ministero

Per la Società

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)